

## REGOLAMENTO (CE) N. 409/2007 DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2007

**recante sostituzione degli allegati I e II del regolamento (CE) n. 673/2005 che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio, del 25 aprile 2005, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito del mancato adeguamento da parte degli Stati Uniti della legge «Continued Dumping and Subsidy Offset Act» (CDSOA) agli obblighi assunti nell'ambito degli accordi dell'OMC, il regolamento (CE) n. 673/2005 ha istituito dazi doganali supplementari, pari al 15 % ad valorem, sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America a partire dal 1 maggio 2005. Conformemente all'autorizzazione dell'OMC di sospendere le concessioni agli Stati Uniti, la Commissione adeguava ogni anno il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causati in tale periodo alla Comunità dalla CSDOA.
- (2) I pagamenti dovuti alla CDSOA nell'anno più recente per il quale esistono dati disponibili si riferiscono alla distribuzione dei dazi antidumping e compensativi riscossi durante l'esercizio fiscale 2006 (dal 1º ottobre 2005 al 30 settembre 2006). Sulla base dei dati pubblicati dalle autorità statunitensi della «Customs and Border Protection», l'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causati alla Comunità è pari a 81,19 milioni di USD.
- (3) Poiché l'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio e, di conseguenza, della sospensione è aumentata, i primi 32 prodotti figuranti nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 673/2005 modificato dal regolamento (CE) n. 632/2006 della Commissione dovrebbero essere aggiunti all'elenco di cui all'allegato I del medesimo regolamento.
- (4) L'imposizione di dazi doganali supplementari, pari al 15 % ad valorem, sulle importazioni dagli Stati Uniti dei prodotti di cui al modificato allegato I rappresenta in un anno un valore commerciale non superiore a 81,19 milioni di USD.

<sup>(1)</sup> GU L 110 del 30.4.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 632/2006 della Commissione (GU L 111 del 25.4.2006, pag. 5).

- (5) L'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 673/2005 contempla esenzioni specifiche dai dazi supplementari all'importazione. Poiché l'applicabilità di tali esenzioni è subordinata al fatto che alcune condizioni siano rispettate prima della data di entrata in vigore o di applicazione del regolamento (CE) n. 673/2005, in pratica le esenzioni non possono applicarsi alle importazioni dei trentadue prodotti aggiunti all'elenco di cui all'allegato I. Dovrebbero pertanto adottarsi disposizioni specifiche per rendere effettive tali esenzioni per le importazioni di detti prodotti.
- (6) Al fine di evitare l'elusione dei dazi supplementari, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le ritorsioni commerciali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

*Articolo 2*

L'allegato II del regolamento (CE) n. 673/2005 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 3*

1. I prodotti per i quali prima dell'entrata in vigore del presente regolamento è stata rilasciata una licenza d'importazione che comporta l'esenzione o la riduzione dei dazi, sono esclusi dall'applicazione dei dazi doganali supplementari a condizione che siano classificati in base a uno dei seguenti codici NC <sup>(2)</sup>:

4803 00 31,	4818 30 00,	4818 20 10,	9403 70 90,
6110 90 10,	6110 19 10,	6110 19 90,	6110 12 10,
6110 11 10,	6110 30 10,	6110 12 90,	6110 20 10,
6110 11 30,	6110 11 90,	6110 90 90,	6110 30 91,
6110 30 99,	6110 20 99,	6110 20 91,	9608 10 10,
6402 19 00,	6404 11 00,	6403 19 00,	6105 20 90,
6105 20 10,	6106 10 00,	6206 40 00,	6205 30 00,
6206 30 00,	6105 10 00,	6205 20 00	e 9406 00 11.

<sup>(2)</sup> La descrizione dei prodotti classificati in base a tali codici figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 493/2005 (GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1).